

**REGOLAMENTO (CE) N. 2306/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002**

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000 stabilisce che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione i prezzi e i quantitativi importati di determinati prodotti della pesca, rilevati sui loro mercati o nei loro porti.
- (2) Occorre definire un nuovo elenco dei mercati e dei porti nei quali le importazioni vengono rilevate, onde tener conto dei quantitativi effettivi importati.
- (3) È altresì necessario adottare disposizioni che consentano la trasmissione rapida, in un nuovo formato elettronico, dei dati richiesti per il controllo dei prezzi di riferimento.
- (4) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2211/94 della Commissione, del 12 settembre 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2805/1999 ⁽³⁾.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i prezzi all'importazione e i quantitativi importati dei prodotti elencati negli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 104/2000, per i quali è fissato un prezzo di riferimento e che sono immessi in libera pratica. Queste informazioni devono essere suddivise per codice Taric, nonché secondo la data di presentazione della dichiarazione d'importazione.

2. L'obbligo di notificazione si applica almeno ai prodotti immessi in libera pratica sui mercati e nei porti elencati nella tabella 3 dell'allegato.

3. La notificazione di questi dati ha luogo entro il 25 di ogni mese o il primo giorno lavorativo successivo per i prodotti immessi in libera pratica tra il primo e il 15 del mese e entro il 10 del mese successivo o il primo giorno lavorativo successivo per i prodotti immessi in libera pratica tra il 16 e l'ultimo giorno del mese. La notificazione è inviata alla Commissione per posta elettronica, secondo il formato indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2211/94 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.2.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 238 del 13.9.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 51.

ALLEGATO

1. Formato dei dati

N. di registrazione	Identificazione del tipo di dati	Dati pertinenti	Formato dei dati	Dimensioni massime	Possibili valori dei dati
1	<TTL>	Identificazione del messaggio	testo	9	MK-IMPORT
2	<RMS>	Stato membro	testo	3	Cfr. tabella 1
3	<DSE>	Data dell'invio	YYYYMMDD;	8	(¹)
4	<MTYP>	Tipo di messaggio (²)	testo;	19	INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION
5	<LOT>	Codice di identificazione del messaggio (facoltativo)	testo;	16	(³)
6	<MON>	Codice moneta	testo;	3	Cfr. tabella 2 (⁴)
7 e successivi	<DAT>	— Data d'importazione	YYYYMMDD;	8	
		— Paese di spedizione (facoltativo)	testo;	3	(⁷)
		— Paese di origine	testo;	3	(⁷)
		— Nomenclatura combinata e codici Taric	testo;	10	(⁵)
		— Codice addizionale Taric I	testo;	4	(⁵)
		— Codice addizionale Taric II	testo;	4	(⁵)
		— Valore quantitativi importati	numerico intero;	15	(⁴) (⁶)
		— Quantitativo importato, in kg	numerico intero;	15	(⁶)
		— Porta di entrata (facoltativo)	testo;	8	Cfr. tabella 3

(¹) Dovrebbe essere la data alla quale è stato creato il messaggio. Utilizzata per controlli incrociati durante i successivi aggiornamenti dei messaggi.

(²) Utilizzare INS NOTIFICATION per un nuovo messaggio. Altri valori consentono di modificare o cancellare messaggi già inviati.

(³) Se utilizzato consente solamente di identificare tutti i messaggi provenienti da un determinato Stato membro. Due messaggi INS NOTIFICATION provenienti dallo stesso <RMS> non possono utilizzare lo stesso <LOT>. Se non è utilizzato, un codice di identificazione alternativo sarà generato dal sistema FIDES. Nel Vademecum sono forniti ulteriori dettagli tecnici.

(⁴) La registrazione <MON> indica la moneta utilizzata nel messaggio. Tutti i valori contenuti nelle varie linee <DAT> debbono essere espressi in questa moneta.

(⁵) Tariffa integrata delle Comunità europee (Taric) (GU C 104 e C 104 A del 30.4.2002).

(⁶) Non sono permessi decimali. Ad esempio, il valore 43,56 deve diventare 44.

(⁷) Nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri [regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione del 15 ottobre de 2001] (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

2. Formato del messaggio

2.1. Formato FIDES I

Per le amministrazioni degli Stati membri che non utilizzano correntemente FIDES II può essere usato il seguente formato. Il file è un file testo composto di 7 registrazioni distinte.

- Ogni dato è separato da quello successivo da un punto e virgola.
- Ogni riga del messaggio è seguita da un indicatore di fine riga.

Esso si presenta come segue:

```
<TTL>MK-IMPORT
<RMS>C(3)
<DSE>YYYYMMDD;
<MTYP>C(19);
<LOT>C(16);
<MON>C(3);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
...
```

2.2. Formato FIDES II

Per le amministrazioni degli Stati membri che utilizzano correntemente FIDES II deve essere utilizzato il seguente formato:

```
<FIDES2>
<HEAD>
<REQUEST.NAME>MK-IMPORT
<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>C(3)
</HEAD>
<BODY>
<DSE>YYYYMMDD;
<MTYP>C(19);
<LOT>C(16);
<MON>C(3);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
.....
</BODY>
</FIDES2>
```

3. Codici

Tabella 1

Codici degli Stati membri

Codice	Stati membri
AUT	Austria
BEL	Belgio
DEU	Germania
DNK	Danimarca
ESP	Spagna
FIN	Finlandia
FRA	Francia
GBR	Regno Unito

Codice	Stati membri
GRC	Grecia
IRL	Irlanda
ITA	Italia
LUX	Lussemburgo
NLD	Paesi Bassi
PRT	Portogallo
SWE	Svezia

Tabella 2

Codici delle monete

Codice	Monete
DKK	Corona danese
EUR	Euro
SEK	Corona svedese
GBP	Lira sterlina

Tabella 3

Porti di entrata

Stato membro	Codice	Porto
Belgio	BE001	Oostende
	BE002	Bruges
	BE003	Zeebrugge
	BE004	Antwerpen
Danimarca	DK001	Hirtshals
	DK002	Skagen
	DK003	Neksø
	DK004	Hanstholm
Germania	Tutti gli uffici doganali competenti per l'immissione in libera pratica delle merci	
Grecia	GR000304	Atene — Aeroporto di Spata
	GR000701	Patrasso
	GR000731	Aigio
	GR000832	Oinofyta Voiotias
	GR001102	Elefsina

Stato membro	Codice	Porto
	GR001902	Heraclio
	GR002002	Salonico — 2° ufficio doganale
	GR002005	Salonico — 5° ufficio doganale, aeroporto
	GR002202	Ioannina
	GR002302	Kavala
	GR002602	Corfù
	GR004005	Pireo — 5° ufficio doganale
Spagna	ES001	La Coruña
	ES002	Vigo-Marín
	ES003	Barcelona
	ES004	Irún
	ES005	Bilbao
	ES006	Madrid
	ES007	Valencia
	ES008	Alicante
	ES009	Algeciras
	ES010	Cádiz
	ES011	La Junquera
	ES012	Las Palmas
Francia	FR001	Bayonne
	FR002	Bordeaux
	FR003	Boulogne-sur-Mer
	FR004	La Rochelle-Rochefort
	FR005	Le Havre
	FR006	Lorient
	FR007	Marseille
	FR008	Aéroport de Roissy
	FR009	Marché d'intérêt de Rungis
	FR010	St-Denis-de-la-Réunion
	FR011	St Malo
Irlanda	IE001	Dublín
	IE002	Killybegs

Stato membro	Codice	Porto
Italia	IT001	Genova
	IT002	Livorno
	IT003	Salerno
	IT004	La Spezia
	IT005	Ancona
	IT006	Fortezza
	IT007	Bari
	IT008	Roma 1° centrale
	IT009	Palermo
Paesi Bassi	Tutti gli uffici doganali competenti per l'immissione in libera pratica delle merci	
Portogallo	PT001	Viana do Castelo
	PT002	Porto
	PT003	Aveiro
	PT004	Peniche
	PT005	Lisboa
	PT006	Portimão
	PT007	Olhão
	PT008	Funchal (Madeira)
	PT009	Horta (Ilha do Faial, Açores)
	PT010	Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores)
	PT011	Ponta Delgada (Ilha de S. Miguel, Açores)
Regno Unito	GB001	Grimsby
	GB002	Hull
	GB003	Aberdeen
	GB004	Immingham
Finlandia	FI001	Helsinki
	FI002	Tornio
	FI003	Turku
Svezia	SE001	Karlskrona
	SE002	Svinesund
Austria	Tutti gli uffici doganali competenti per l'immissione in libera pratica delle merci	
Lussemburgo	Tutti gli uffici doganali competenti per l'immissione in libera pratica delle merci	